

**STATUTO DELLA
SOCIETA' NAUTICA E DI PESCA SPORTIVA DILETTANTISTICA
"SACHETA" - TRIESTE**

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI SOCIALI

Art. 1 E' costituita in data 21 dicembre 1989 a Trieste, con atto notarile, Repertorio 48.782, dell'Avv. Dott. Alberto Giglio Notaio in Trieste, registrato il 28 dicembre 1989, no 3818, serie I A, l'Associazione Sportiva senza fini di lucro denominata ora Società Nautica e di Pesca Sportiva dilettantistica "Sacheta" con sede in Riva Ottaviano Augusto n° 1 in Trieste.

Art. 2 L'Associazione ha durata illimitata ed ha lo scopo di promuovere l'attività sportiva e/o ricreativa dilettantistica di pesca, la difesa ed il miglioramento dell'ambiente naturale, l'esercizio d'attività nautiche, l'attività didattica riguardante la pesca sportiva/ricreativa, organizzare incontri, manifestazioni culturali e ricreative al fine di diffondere e sostenere gli sport nautici, la cultura del mare in tutti i suoi aspetti ed il tempo libero.

Art. 3 L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro; può richiedere l'iscrizione ad Enti, Associazioni e Federazioni; può inoltre compiere tutti quegli atti che consentono di perseguire gli scopi sociali.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 4 Possono divenire soci quanti vogliano praticare la pesca sportiva e/o ricreativa, partecipare alle attività sociali previste dall'art. 2 e si dimostrino disposti a contribuire con le proprie personali qualità al conseguimento del fine sociale ed accettino esplicitamente lo Statuto ed il regolamento.

Fanno parte dell'Associazione:

- a) i soci titolari di ormeggio;
- b) i soci senza ormeggio.

Art. 5 Nell'ambito della Società tutti i soci hanno diritto allo stesso trattamento e vengono iscritti con la medesima prassi.

L'iscrizione deve intendersi definitiva ed a carattere permanente, prevede per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'elezione degli Organi Direttivi dell'Associazione, per la modifica dello Statuto e del Regolamento nonché per lo scioglimento della Società.

Tutti i soci hanno facoltà di ricoprire cariche sociali, di richiedere copia dello Statuto e del Regolamento, di prendere visione su richiesta scritta di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, di usufruire degli spazi sociali nei modi e nei limiti fissati del Regolamento.

Art. 6 I soci devono osservare tutti gli articoli dello Statuto e del Regolamento ed attenersi alle deliberazioni degli Organi Direttivi. I soci devono comportarsi secondo le norme di educazione,

correttezza e lealtà sia nei confronti degli altri soci che della Società. I soci devono, per quanto possibile, partecipare alla vita sociale; in caso di ripetuta assenza agli eventi organizzati dall'associazione: gare di pesca, varie attività o altri momenti ricreativi, assemblee annuali (personalmente o per delega), il C.D. potrà chiedere al socio di darne motivazione ed eventualmente decidere il suo deferimento al Collegio dei Probiviri per condotta non conforme al presente Statuto.

Per l'iscrizione il richiedente deve formulare una domanda scritta al Consiglio Direttivo della Società.

Con l'apposizione della propria firma sulla domanda il richiedente accetta e si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento interno.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione, deciderà in merito all'accoglienza o meno della richiesta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.

Il nuovo socio dovrà effettuare il pagamento della tessera sociale e della quota di prima iscrizione. Sono esentati dalla quota di prima iscrizione i parenti e affini, di primo grado, dei soci.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- espulsione, come previsto dall'art 19 comma c).

L'associato radiato non può essere più ammesso.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 7 Le entrate della Società sono costituite da:

- a) la tessera sociale;
- b) le quote di prima iscrizione;
- c) i contributi annuali per l'ormeggio delle imbarcazioni e per i vari servizi;
- d) i contributi di primo ormeggio;
- e) i contributi ed elargizioni fatti da soci o da terzi.

I punti a), b) e d) sono proposti annualmente dal Consiglio Direttivo, il punto c) viene stabilito dal CD con i criteri previsti dal Regolamento.

Il patrimonio Sociale è costituito da:

- a) impianti, attrezzature, mobili ed arredamenti;
- b) eventuali avanzi di bilancio quale fondo accantonamento lavori e di riserva;
- c) ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto alla Società in virtù di donazioni o testamento.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci e Proviviri.

Art. 9 L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 10 L'Assemblea esprime la volontà degli iscritti e delibera la gestione dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per approvare il rendiconto annuale sulla gestione patrimoniale e finanziaria dell'anno precedente e il bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché la relazione del Presidente. Il rendiconto annuale potrà essere consultato dai soci presso la sede della Società nei 15_giorni che precedono l'Assemblea.

L'Assemblea viene aperta con la nomina di un Presidente e di un Segretario. Delle adunanze dell'Assemblea si redige uno specifico verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea si riunisce ogni due anni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci e Proviviri.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo (da un minimo di cinque a un massimo di sette componenti) e tre componenti del Collegio dei Sindaci e Proviviri.

L'Assemblea delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche allo Statuto con la presenza di almeno i due terzi degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in aula.

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Art. 11 L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:

- a) per decisione del Presidente;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta scritta, motivata, firmata e trasmessa alla Società via lettera raccomandata, via fax o e-mail corredata dalla fotocopia di un documento di identità, di almeno un sesto degli iscritti. Entro un mese dal ricevimento di detta richiesta sarà verificata la relativa validità da parte del Collegio dei Sindaci e Proviviri. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti, entro venti giorni dalla data del verbale di verifica del Collegio dei Sindaci e Proviviri e deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi.

Art. 12 La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente mediante

posta elettronica e/o lettera spedita almeno quindici giorni prima della riunione. La comunicazione deve indicare luogo, giorno, data, ora della riunione e l'ordine del giorno nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata con le deleghe la metà più uno degli iscritti. È validamente costituita in seconda convocazione, qualora sia presente o rappresentato con le deleghe almeno un quinto degli iscritti. Ogni

componente esprime un voto e non può avere più di una delega; non può esprimere comunque più di due voti. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a sette componenti che vengono eletti dall'Assemblea ed ha il compito di:

- a) eleggere nella sua prima riunione il Presidente ed assegnare gli incarichi ai componenti eletti quali: Vice Presidente, Segretario, Responsabile di banchina, Responsabile della sede, eventuali Coadiuvanti ecc.;
- b) attuare la politica di gestione deliberata dall'Assemblea;
- e) predisporre annualmente il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;
- d) curare la gestione ordinaria della Società;
- e) deliberare sull'accettazione delle domande di iscrizione di nuovi soci;
- f) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- g) sottoporre all'Assemblea generale dei soci eventuali proposte di modifica o di variazione allo Statuto ed al Regolamento;
- h) curare i rapporti e le relazioni con terzi;
- i) applicare le delibere del Collegio dei Sindaci e Proviviri.

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito.

Art. 14 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti. Non sono ammesse deleghe.

Art. 15 I componenti il Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea con voto singolo dato ai soci che si sono candidati.

Tutti i soci hanno diritto di candidarsi, comunicando alla Società la propria disponibilità, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.

La lista dei candidati deve essere esposta dall'inizio dell'Assemblea e deve contare non meno di sette candidature.

Nella votazione non possono venire indicate sulla scheda, pena l'annullamento del voto, più di sette preferenze.

Risultano eletti i primi candidati – di cui all'art. 13 - che hanno riportato il maggiore numero di preferenze. Nel caso di anticipata cessazione della carica di un componente del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria delle preferenze e così avanti.

Il componente più anziano di età del neoeletto Consiglio Direttivo ha il compito di convocare e presiedere, fino all'elezione del nuovo Presidente, la prima riunione che si dovrà tenere entro quindici giorni successivi all'Assemblea.

IL PRESIDENTE

Art. 16 Il Presidente è il legale rappresentante della Società; convoca e presiede almeno quattro volte all'anno il Consiglio Direttivo; può richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria; firma la corrispondenza degli Atti Sociali.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo le elezioni assembleari; rimane in carica per un biennio ed in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente in carica il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Presidente.

IL COLLEGIO DEI SINDACI E PROBIVIRI

Art. 17 Il Collegio dei Sindaci e Probiviri è formato da tre componenti che vengono eletti dall'Assemblea. I componenti eleggono nel loro seno un Presidente. La carica è incompatibile con quelle di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 18 È compito del Collegio dei Sindaci e Probiviri esaminare le questioni riguardanti la disciplina associativa così come stabilito nello Statuto e nel Regolamento ed esprimere in merito il proprio giudizio motivato.

È compito del Collegio dei Sindaci e Probiviri controllare la contabilità sociale ed i bilanci facendone una relazione all'Assemblea.

Art. 19 Il Collegio dei Sindaci e Probiviri entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, della segnalazione del C.D. o dell'incarico procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza entro un mese dall'inizio del ricevimento. Il Collegio entro cinque giorni dalla decisione deve dare comunicazione al socio colpito dal provvedimento, con copia per conoscenza al Consiglio Direttivo. Il socio sottoposto a procedimento disciplinare potrà, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di deferimento far pervenire al Collegio dei Sindaci e Probiviri le motivazioni e gli elementi scritti a propria discolpa.

Il Collegio può applicare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) il richiamo scritto per lievi mancanze;
- b) la sospensione temporanea da tre a sei mesi per mancanze più gravi; se si tratta di socio con ormeggio la sospensione contempla l'allontanamento dell'imbarcazione dall'ormeggio stesso; la sospensione non interrompe il dovere del pagamento delle quote correnti mentre interrompe la facoltà di candidarsi ad eventuali elezioni sociali;
- c) l'espulsione per inosservanza dello Statuto e/o del Regolamento, condotta o atti gravemente lesivi nei confronti della Società; il provvedimento di espulsione deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci da convocarsi entro trenta giorni dalla data di tale decisione.

Art. 20 L'elezione del Collegio dei Sindaci e Probiviri avviene con la presentazione di un'unica lista contenente i nominativi. La lista dei candidati deve essere esposta dall'inizio dell'Assemblea e deve contare non meno di tre candidature. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di tre candidati Effettivi e di due Supplenti.

Nella votazione le schede, pena l'annullamento del voto, non possono riportare più di tre preferenze per i candidati Effettivi e di due preferenze per i candidati Supplenti.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggiore numero di preferenze.

FONDO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21 Il Fondo dell'Associazione è costituito:

- a) dagli immobili, mobili, ed altre attività;
- b) dai contributi di iscrizione;
- c) dai contributi di primo ingresso;
- d) dalle contribuzioni volontarie;
- e) da eventuali erogazioni o lasciti.

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi di accantonamento lavori e riserva non possono essere distribuiti, neanche in via indiretta, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge. Il canone di ormeggio è trasmissibile solamente nel caso di subentro di un parente di primo grado o di un erede. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

VOTAZIONI

Art. 22 Le votazioni all'interno degli Organi Collegiali avvengono, ad invito di chi presiede, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale in forma palese o segreta.

Le votazioni per elezioni a cariche di ogni ordine e grado avvengono a scrutinio segreto, salvo che per l'ufficio di presidenza dell'Assemblea e per le commissioni assembleari.

Le elezioni a cariche o ad incarichi e le delibere degli Organi Collegiali sono prese a maggioranza di voti. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni e le schede bianche.

Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea; quando avviene a scrutinio segreto, in caso di parità, viene eletto il candidato con maggior anzianità sociale.

Per ogni riunione degli Organi Collegiali nella quale si deve procedere a votazione per scrutinio segreto vengono nominati almeno tre Scrutatori ai quali è affidato il compito di controllare le eventuali deleghe, procedere alla consegna delle schede, effettuare lo spoglio dei voti, redigere e firmare il verbale della votazione.

DECADENZA DALLE CARICHE E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI CESSATI

Art. 23 I membri eletti che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'Organo a cui fanno parte decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti con le modalità che seguono.

La sostituzione dei componenti elettivi degli Organi associativi venuti a cessare avviene:

- a) nel Consiglio Direttivo con il subentro dei primi non eletti;
- b) nel Collegio dei Sindaci e Provirviri con la nomina a Supplente di colui che risulta primo fra i non eletti. In tal caso se la mancanza riguarda uno dei componenti effettivi, il suo posto verrà preso da un componente supplente, sostituito dal primo dei non eletti.

I componenti subentranti cessano anch'essi allo scadere del periodo di durata dell'Organo.

DURATA DELLE CARICHE

Art. 24 Tutte le cariche degli Organi associativi durano due anni e decadono con la convocazione dell'Assemblea che prevede le elezioni, ad eccezione del Presidente che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'apertura dell'Assemblea.

Tutti coloro che rivestono cariche associative possono essere rieletti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina dei liquidatori e, in ottemperanza alle disposizioni di legge e da quanto previsto dall'art. n. 21 di questo Statuto, fissa le norme per la suddivisione del Fondo dell'Associazione.

In questo caso i soci con ormeggio potranno richiedere all'Autorità Portuale la concessione diretta del proprio posto di ormeggio.

Art. 26 Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

VISTO: IL PRESIDENTE